

ATTI NON REVOCABILI

Il codice individua alcuni atti che non sono soggetti alla revocatoria fallimentare, che riassumiamo nella **tabella** che segue.

CASI DI ESCLUSIONE DALLA REVOCATORIA	RIFERIMENTI
Vendite e altre operazioni relative a beni immobili	
vendita di immobili a uso abitativo se ricorrono due condizioni: - la vendita è avvenuta a giusto prezzo - l'immobile è destinato a costituire l'abitazione principale dell'acquirente (o di suoi parenti e affini entro il 3° grado)	
preliminare di vendita di immobili ad uso abitativo trascritto (art. 2645 bis c.c.), i cui effetti non siano cessati (art. 2645 bis c. 3 c.c.) se ricorrono due condizioni: - è previsto un giusto prezzo - l'immobile è destinato a costituire l'abitazione principale dell'acquirente (o di suoi parenti e affini entro il 3° grado)	art. 166 c. 3 lett. c CCI
vendita di immobili a uso non abitativo se ricorrono 3 condizioni: - la vendita è avvenuta a giusto prezzo - l'immobile è destinato a costituire la sede principale dell'attività d'impresa dell'acquirente - alla data di apertura della liquidazione giudiziale tale attività è effettivamente esercitata o sono stati compiuti investimenti per darvi inizio	
preliminare di vendita di immobili ad uso non abitativo trascritto (art. 2645 bis c.c.), i cui effetti non sono cessati (art. 2645 bis c. 3 c.c.) se ricorrono 3 condizioni: - è previsto un giusto prezzo - l'immobile è destinato a costituire la sede principale dell'attività d'impresa dell'acquirente - alla data della liquidazione giudiziale tale attività è effettivamente esercitata o sono stati compiuti investimenti per darvi inizio	art. 166 c. 3 lett. c CCI
Rimesse su conto corrente bancario	
a condizione che non riducano in maniera durevole l'esposizione del debitore nei confronti della banca (1)	art. 166 c. 3 lett. b CCI modif. dall'art. 20 c. 1 D.Lgs. 147/2020
Pagamenti	
- di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso	art. 166 c. 3 lett. a CCI
- dei corrispettivi per prestazioni di lavoro di dipendenti e collaboratori del debitore, anche non subordinati	art. 166 c. 3 lett. f CCI
- di debiti liquidi ed esigibili eseguiti dal debitore alla scadenza per ottenere la prestazione di servizi strumentali all'accesso ai quadri di ristrutturazione preventiva e alle procedure di insolvenza previsti dal CCI	art. 166 c. 3 lett. g CCI, modif. dall'art. 28 D.Lgs. 83/2022
- di cambiale se il suo possessore doveva accettare il pagamento per non perdere l'azione cambiaria di regresso	art. 168 CCI che deroga all'art. 166 c. 2 CCI
Operazioni di finanziamento, incentivi, mutui	
operazioni di credito su pegno da chiunque poste in essere (siano esse banche, Monti di Pietà o Casse di Risparmio)	art. 166 c. 4 CCI
operazioni di credito fondiario	art. 166 c. 4 CCI (2)
operazioni di credito agrario agevolato	(art. 8 DL 26/75 conv. in L. 125/75)
rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società	art. 2467 c.c. modif. dall'art. 383 CCI (3)
Operazioni connesse a piani di risanamento o ristrutturazione	
atti, pagamenti e garanzie concesse su beni del debitore posti in essere in esecuzione di un piano attestato di risanamento (art. 56 CCI) e in esso indicati ad esclusione del caso in cui il creditore, al momento del compimento dell'atto, pagamento o garanzia fosse a conoscenza del: - dolo o colpa grave dell'attestatore	art. 166 c. 3 lett. d CCI

- dolo o colpa grave del debitore	
atti, pagamenti e garanzie posti in essere: - in esecuzione di un accordo di ristrutturazione omologato dal tribunale e in esso indicati - in esecuzione del piano di ristrutturazione (di cui all'art. 64 bis CCI) omologato - dopo il deposito della domanda di accesso all'accordo di ristrutturazione	art. 166 c. 3 lett. e CCI, modif. dall'art. 28 D.Lgs. 83/2022
Operazioni connesse al concordato preventivo	
atti, pagamenti e garanzie posti in essere: - in esecuzione del concordato preventivo e in esso indicati - dopo il deposito della domanda di accesso al concordato preventivo	art. 166 c. 3 lett. e CCI
atti, pagamenti e garanzie concesse su beni del debitore posti in essere in esecuzione di un concordato, accordi di ristrutturazione e piano attestato di gruppo (art. 284 CCI) e in esso indicati ad esclusione del caso in cui il creditore, al momento del compimento dell'atto, pagamento o garanzia fosse a conoscenza del: - dolo o colpa grave dell'attestatore - dolo o colpa grave del debitore	art. 166 c. 3 lett. d CCI
attività della Banca d'Italia (definito "istituto di emissione"): l'esenzione si ritiene totale e relativa a tutte le sue attività	art. 166 c. 4 CCI
pagamenti avvenuti tramite intermediari specializzati, procedure di compensazione multilaterale o di società fiduciarie o di revisione: la revocatoria non riguarda tali soggetti ma si esercita e produce effetti nei confronti del destinatario della prestazione	art. 171 c. 1 CCI
<p>(1) L'art. 20 c. 1 D.Lgs. 147/2020 ha eliminato il riferimento alla consistenza dell'esposizione del debitore nei confronti della banca. Restano, pertanto, revocabili solo le rimesse su conto corrente bancario che hanno attribuito alla banca un vantaggio patrimoniale effettivo e non meramente virtuale (Lamanna).</p> <p>(2) La suddetta esenzione deve essere coordinata con due ipotesi particolari di esclusione dalla revocatoria previste dal TUB (v. n. 24410).</p> <p>(3) Si segnala che il codice civile (all'art. 2467 c.c.) non prevede più la revocatoria automatica dei finanziamenti dei soci in quanto viene eliminata la parte "se il rimborso è avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento".</p>	